



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0009992**  
del 10/10/2017 ore 16:49:30  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 10 ottobre 2017

*Informativa n. 48/2017*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*Oggetto: formazione professionale continua: modalità di verifica da parte dell'Ordine dell'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016.*

Gentile Presidente,

tenuto conto che il Regolamento per la per la formazione professionale continua è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, ossia nel corso del triennio formativo 2014-2016, la informo che al fine di tutelare l'esigenza di uniformare sul territorio nazionale la valutazione delle inadempienze in materia di formazione professionale continua, questo Consiglio Nazionale, all'esito della discussione del Comitato Esecutivo del 19 settembre scorso, ha deliberato che "in merito alle modalità di verifica da parte dell'Ordine dell'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, gli Ordini possono applicare anche agli anni 2014 e 2015 le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia di esenzioni, e di cui all'articolo 15, in ordine al riconoscimento delle attività formative particolari, del Regolamento per la Formazione professionale continua in vigore dal 1° gennaio 2016, se più favorevoli all'iscritto".

In concreto, con riferimento alle esenzioni, rispetto alle ipotesi previste dalle linee guida diffuse da questo Consiglio Nazionale, agli iscritti potrà essere riconosciuto anche con riferimento agli anni 2014 e 2015 l'esonero dallo svolgimento della formazione continua nei termini previsti dal vigente regolamento e, nello specifico:

- ✓ per maternità/paternità e nei casi di adozione ed affidamento nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, nel numero massimo di 45 crediti formativi professionali;
- ✓ per malattia grave - che comporti l'interruzione dell'attività professionale dell'iscritto per almeno 6 mesi - debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare.

Riguardo alle attività particolari, qualora la tabella di cui all'articolo 15 del Regolamento in vigore includa attività non previste nel previgente regolamento adottato dall'Ordine, ovvero preveda dei limiti massimi di crediti acquisibili nell'anno aumentati rispetto al regolamento abrogato, tale disposizione si può applicare anche con riferimento agli anni 2014 e 2015.

Cordiali saluti

Francesca Maione 